

***REGOLAMENTO DELL' AGENZIA CAMPANA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE***

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n.3, disciplinano il funzionamento dell’Agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM, ed in particolare ne specificano le funzioni, ne definiscono l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità per la definizione dei rapporti con soggetti esterni.
2. Per disciplinare aspetti particolari delle attività relative alle funzioni previste dal presente regolamento, saranno successivamente adottati specifici regolamenti di servizio.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa nazionale, regionale e contrattuale.

Articolo 2

Natura Giuridica

1. L'ACaM è un ente di diritto pubblico istituito con la legge regionale n.3/2002.
2. L'ACaM è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica.

Articolo 3

Missioni istituzionali

1. La legge regionale n.3/2002 assegna all'ACaM le seguenti missioni:
 - a) supportare l'amministrazione regionale nella gestione e amministrazione dei processi di pianificazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci, di programmazione dei servizi per la mobilità di competenza regionale, di gestione delle procedure di affidamento concorsuale, di controllo dell'erogazione e della qualità di tali servizi;
 - b) provvedere alla costituzione, gestione e innovazione di un sistema informativo della mobilità regionale, della qualità dei servizi di trasporto erogati e di un sistema di informazione alla clientela;
 - c) promuovere, sviluppare e coordinare progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti e logistica;
 - d) svolgere, ove richiesto, funzioni di supporto agli Enti locali, in alternativa alle Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile, nei processi relativi alla amministrazione e programmazione dei servizi per la mobilità di propria competenza.

Articolo 4

Funzioni dell'ACaM

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n.3/2002, all'ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti locali nelle materie di seguito indicate, per ciascuna delle quali si specificano i compiti prevalenti.
 - a) Gestione del processo di pianificazione degli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci:
 1. definizione delle linee guida per la pianificazione degli investimenti e redazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), secondo parametri di compatibilità ambientale;
 2. adozione delle misure attuative del PRT e sviluppo delle attività di relativo aggiornamento;
 3. acquisizione di tutti i documenti di pianificazione provinciale e comunale, verifica della conformità rispetto alle linee guida ed al PRT e successiva, eventuale, indicazione agli Enti competenti della necessità di svolgere gli atti pianificatori mancanti;
 4. coordinamento e valutazione di progetti in infrastrutture, veicoli, *Information and Communication Technology*, impianti tecnici, sottoservizi per il trasporto di persone e merci;
 5. coordinamento e valutazione di progetti di pianificazione territoriale e di tutela dell'impatto ambientale;
 6. coordinamento e valutazione dei programmi economici e finanziari per la realizzazione degli investimenti individuati dal processo di pianificazione;
 7. controllo sugli investimenti realizzati mediante supervisione delle opere e supporto alle attività di *project management*.
 - b) Gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata:
 1. definizione delle linee direttive del trasporto pubblico che orientano la programmazione triennale dei servizi;
 2. definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse regionali da trasferire agli Enti locali;

3. individuazione delle unità di gestione da affidare mediante procedure concorsuali;
 4. individuazione dei criteri di definizione dei servizi minimi e delle risorse ad essi attribuibili;
 5. programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi;
 6. individuazione degli ambiti a domanda debole;
 7. proposte di integrazione modale, favorendo l'armonizzazione del traffico privato con il trasporto pubblico;
 8. definizione dei criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento.
- c) Gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti locali:
1. elaborazione di criteri per l'ammissione delle imprese alle procedure concorsuali di affidamento dei servizi;
 2. predisposizione dei bandi di gara, dei capitolati e dei documenti necessari per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
 3. supporto tecnico nella gestione delle procedure di affidamento concorsuale.
- d) Stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio:
1. definizione dei contenuti degli accordi di programma e dei relativi protocolli attuativi;
 2. redazione degli atti e documenti relativi ai contratti di servizio;
 3. definizione dei contenuti e predisposizione dei contratti di servizio.
- e) Controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti:
1. verifica del rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto, di tariffa e delle altre condizioni o vincoli definiti nel contratto di servizio. Tale attività può essere svolta attraverso la raccolta dei dati relativi al sistema della mobilità dagli Enti locali secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio (l'ACaM può anche accedere direttamente ai dati delle imprese di trasporto che gestiscono i servizi di trasporto), o essere svolta direttamente dalla stessa ACaM attraverso una propria struttura di monitoraggio;
 2. monitoraggio della qualità del servizio di trasporto erogata dalle aziende e di quella percepita dai clienti, verificando il rispetto della carta della mobilità;

3. monitoraggio economico-gestionale dell'esercizio dei trasporti pubblici e della mobilità urbana.

f) Definizione e gestione della politica tariffaria:

1. individuazione dei criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, determinazione della politica tariffaria e delle modalità di applicazione, definizione delle differenti tipologie di titoli di viaggio e dei corrispondenti livelli tariffari massimi;
2. proposte di integrazione tariffaria;
3. definizione delle azioni di promozione del trasporto pubblico;
4. trasferimento al Consorzio Unico Campania dei dati relativi al numero effettivo di passeggeri trasportati da ciascuna Azienda di trasporto pubblico aderente al Consorzio (nel caso in cui questi dati non vengano gestiti direttamente dal Consorzio).

2. L'ACaM svolge inoltre le seguenti attività:

- a) realizzazione e gestione di una banca dati sulle performance qualitative e quantitative dei servizi erogati dalle imprese di trasporto;
- b) realizzazione e gestione di un sistema di informazione all'utenza;
- c) realizzazione e gestione di una banca dati in ambiente GIS;
- d) realizzazione e gestione di una banca dati sulle infrastrutture di trasporto;
- e) realizzazione e gestione di banche dati relative alle reti e ai servizi locali, ai mezzi di trasporto, ai titoli di viaggio, ai bilanci di esercizio;
- f) implementazione e gestione di modelli di simulazione del traffico;
- g) predisposizione di una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'A.G.C. Trasporti e Viabilità e alla Commissione consiliare competente;
- h) elaborazione del conto regionale dei trasporti con l'analisi economica, in relazione alle spese correnti e di investimento, dei trasporti differenziati per tipologia, modalità e categorie di operatori;
- i) *benchmarking* sui risultati economici della gestione consuntiva delle principali aziende di trasporto pubblico;

- j) promozione, coordinamento e sviluppo di iniziative a favore della diffusione dei sistemi tecnologici a minor impatto ambientale, dell'energia alternativa e *dell'Information and Communication Technology* nell'ambito del trasporto pubblico locale;
- k) organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale;
- l) organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale.

Articolo 5
Osservatorio

1. L'Osservatorio, previsto dall'articolo 27 della legge regionale n.3/2002, è responsabile del monitoraggio e dell'analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e di merci nel territorio della Regione Campania e di progetti rivolti alla realizzazione di studi, indagini e ricerche.
2. L'Osservatorio, struttura interna all'ACaM, è organizzato in due sezioni, Sezione Lavoro e Centro Studi.
 - a) Attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro:
 - 1) monitoraggio dell'evoluzione delle dinamiche occupazionali del settore;
 - 2) analisi di tutte le tematiche inerenti le attività lavorative del settore;
 - 3) promozione delle indagini triennali sulla mobilità (aggiornamento delle matrici O/D) e sul diritto alla mobilità a livello regionale;
 - 4) monitoraggio della evoluzione delle dinamiche contrattuali comprese quelle di secondo livello.
 - b) Attività svolte dall'Osservatorio Centro Studi:
 - 1) ricerche e formazione in tema di trasporto e logistica;
 - 2) progetti di ricerca internazionali in tema di mobilità;
 - 3) monitoraggio della vigente normativa regionale, nazionale ed internazionale;
 - 4) elaborazione di proposte di legge.

Articolo 6

Attività di supporto e di consulenza

1. L'ACaM, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire prestazioni e svolgere attività di supporto e di consulenza tecnico scientifica a favore di terzi, sia pubblici che privati, a titolo oneroso, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
2. Tali rapporti con soggetti terzi saranno regolamentati da apposite convenzioni di competenza del Direttore Generale.

TITOLO II

ORGANI

Articolo 7 Organi dell'ACaM

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n.3/2002, sono organi dell'ACaM il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori.
2. Il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori esercitano le attribuzioni e le competenze previste dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme del presente regolamento.

CAPO I
DIRETTORE GENERALE

Articolo 8

Nomina e durata

1. Il Direttore Generale dell'ACaM, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n.3/2002, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti e sentita la Commissione Consiliare competente sui trasporti. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono indicate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, sentita la Commissione Consiliare competente sui trasporti, previa deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l'incarico del Direttore Generale. Al Direttore si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n.17. Al Direttore Generale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, della legge finanziaria regionale 26 luglio 2002, n.15.

Articolo 9

Compiti

1. Il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n.3/2002, ha la rappresentanza legale dell'ACaM ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.
2. Il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del regolamento, che disciplina il funzionamento dell'ACaM e ne specifica le funzioni, ed adozione dello stesso dopo l'approvazione della Giunta Regionale;
 - b) individuazione della sede;
 - c) definizione della pianta organica dell'ACaM;
 - d) predisposizione e adozione del programma annuale delle attività, con le procedure di cui all'articolo 11;
 - e) predisposizione e adozione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, con le procedure di cui all'articolo 11;
 - f) predisposizione e adozione del conto consuntivo, con le procedure di cui all'articolo 11;
 - g) direzione della struttura;
 - h) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
 - i) assegnazione, nell'ambito della dotazione organica, del personale dipendente in misura necessaria e sufficiente al raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - j) conferimento delle posizioni dirigenziali nonché degli incarichi professionali e di consulenza, attraverso contratti di diritto privato con esperti per l'esercizio dei compiti di progettazione, studio e ricerca;
 - k) adozione dei provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi dell'ACaM ed il loro organico sviluppo;
 - l) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
 - m) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezioni e controllo interno;
 - n) cura delle relazioni sindacali;

- o) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta Regionale;
- p) cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il mondo accademico scientifico, con gli Enti pubblici e privati portatori di interessi;
- q) stipula di convenzioni con società, enti qualificati ed Università per l'espletamento di particolari servizi, nonché partecipazione a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.

Articolo 10

Tipologia degli atti

1. Gli atti amministrativi adottati dal Direttore Generale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni assumono la denominazione di "determinazione" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel libro delle determinazioni di cui all'articolo 28. Fanno eccezione gli atti amministrativi di direzione e controllo, propri del Direttore Generale che assumono la denominazione di "atto dispositivo".

Articolo 11

Pubblicità degli atti

1. Le determinazioni adottate dal Direttore Generale sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'ACaM, istituito presso la sede dell'ACaM, e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n.3/2002.
2. In caso di motivata urgenza le determinazioni del Direttore Generale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
3. Gli atti dell'ACaM sottoposti al controllo preventivo della Giunta Regionale sono i seguenti:
 - a) bilancio di previsione annuale e poliennale;
 - b) impegni di spesa poliennale;
 - c) conto consuntivo;
 - d) programma annuale di attività;
 - e) regolamento;
 - f) dotazione organica;
 - g) relazione annuale sull'attività svolta.
4. Gli atti di cui al comma 3 devono essere inviati alla Giunta Regionale, all'AGC Trasporti e Viabilità ed alla Commissione Consiliare competente sui trasporti corredati del parere del Collegio dei Revisori.
5. La Giunta Regionale, l'AGC Trasporti e Viabilità e la Commissione Consiliare competente sui trasporti possono chiedere chiarimenti sugli atti di cui al comma 3 una sola volta, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi. In mancanza di detta richiesta gli atti si intendono approvati entro trenta giorni dalla loro notifica.
6. Gli atti non soggetti al controllo preventivo sono immediatamente esecutivi all'atto della pubblicazione nell'albo della sede dell'ACaM.

CAPO II
COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 12

Composizione e nomina

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n.3/2002, è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori contabili, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.
2. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.
3. Il Collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I Revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.
4. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente del Consiglio Regionale.
5. Ai componenti del Collegio si applicano in materia di ineleggibilità, incompatibilità, prorogatio e revoca le norme di cui alla della legge regionale 7 agosto 1996, n.17.

Articolo 13

Compiti

1. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la regolarità finanziaria della gestione dell'ACaM, l'osservanza delle norme civili e tributarie.
2. Il Collegio dei Revisori deve attestare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione.
3. Il Collegio nell'espletamento della propria attività di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria esamina i progetti dei bilanci preventivi annuale e pluriennale, nonché le loro variazioni. Inoltre il Collegio esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti la gestione economico-finanziaria ad esso sottoposte dal Direttore Generale e su gli atti previsti dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale n.3/2002.
4. Il Collegio dei Revisori deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà dell'ACaM o ricevuti dall'ACaM in pegno, cauzione o custodia.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno il diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'ACaM.

Articolo 14

Funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade, inoltre, nel caso in cui l'assenza si protragga per un intero esercizio, anche se giustificata. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 27.
2. Le deliberazioni del Collegio devono essere adottate a maggioranza dei voti. Il Revisore dissenziente deve iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
3. Il Collegio esprime il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento degli atti.

Articolo 15

Principi di comportamento

1. Il Collegio dei Revisori deve, nello svolgimento della propria attività, ove compatibile, ispirarsi ai principi di comportamento statuiti dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri.

TITOLO III
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
PARTECIPAZIONI

Articolo 16

Criteri

1. La gestione dell'ACaM deve ispirarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'ACaM ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7.

Articolo 17

Dotazione patrimoniale

1. Il patrimonio dell'ACaM è costituito dai beni immobili, mobili, titoli e fondi liquidi assegnati dalla Regione all'atto della costituzione dell'ACaM o successivamente, nonché dai beni immobili, mobili e titoli acquisiti dall'ACaM con mezzi propri o con mutui assunti direttamente.
2. Per i beni immobili conferiti in natura, l'Ufficio Tecnico dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio stabilisce la relativa valutazione.
3. Tutti i beni conferiti in dotazione e acquisiti direttamente dall'ACaM, sono iscritti nel libro dei cespiti della stessa e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari e immobiliari.
4. Per disporre il trasferimento o la cessione a terzi dei beni immobili conferiti in dotazione, l'ACaM deve acquisire il preventivo nulla osta della Giunta Regionale.

Articolo 18

Entrate

1. Le entrate dell'ACaM sono costituite dai contributi provenienti dal Fondo regionale trasporti della Regione Campania, così come previsto dall'articolo 27 della legge regionale n.3/2002, e dai proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 6.

Articolo 19

Pianificazione finanziaria

1. Nel rispetto del dettato dell'articolo 26 della legge regionale n.3/2002, la pianificazione economico-finanziaria avviene attraverso l'adozione dei seguenti documenti:
 - a) programma annuale di attività;
 - b) bilancio di previsione pluriennale;
 - c) bilancio di previsione annuale.
2. Il programma annuale di attività, il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio di previsione annuale predisposti dal Direttore Generale, vengono inviati al Collegio dei Revisori per il parere di cui all'articolo 13.
3. Entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Direttore Generale adotta i suddetti documenti corredati del parere del Collegio dei Revisori. Entro i cinque giorni successivi l'atto viene trasmesso alla Giunta Regionale ed alla Commissione Consiliare competente sui trasporti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n.3/2002.

Articolo 20

Programma annuale di attività

1. L'ACaM pianifica la propria attività definendo un programma annuale di attività con una logica di programmazione pluriennale per un arco temporale triennale.
2. Il programma annuale di attività definisce gli obiettivi, le scelte e le priorità che l'ACaM intende perseguire nel periodo di tempo considerato. Esso viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.
3. Il primo programma annuale di attività deve essere predisposto dal Direttore Generale entro sei mesi dal suo insediamento.

Articolo 21

Bilancio di previsione pluriennale

1. Il bilancio di previsione pluriennale fa riferimento ad un arco temporale triennale. Indica per singolo esercizio le previsioni delle entrate e delle spese ed è annualmente aggiornato in relazione all'aggiornamento del programma annuale di attività.
2. Il bilancio di previsione pluriennale ha contenuto meramente previsionale e definisce le linee guida dell'attività dell'ACaM nel periodo di competenza del bilancio ai fini della formulazione delle previsioni nel medio periodo di investimenti, spese e relativi mezzi di copertura.

Articolo 22

Bilancio di previsione annuale

1. Il bilancio annuale raccoglie le previsioni di entrata e di spesa relative ad un unico esercizio; rappresenta il principale strumento di controllo della spesa, la quale non può superare i limiti di stanziamento previsti per l'ACaM in relazione a quell'esercizio.
2. L'esercizio coincide con l'anno solare.
3. Il programma annuale di attività e il bilancio pluriennale costituiscono presupposto logico per il bilancio di previsione annuale.
4. Il bilancio di previsione viene adottato dal Direttore Generale, con obbligo di pareggio, entro il 15 ottobre di ogni anno ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.7/2002.
5. Al bilancio di previsione devono essere allegati:
 - a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità di copertura;
 - b) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno di cassa.
6. Il bilancio di previsione pluriennale, il bilancio di previsione annuale e le loro variazioni, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta Regionale e delle Commissioni Consiliari competenti.

Articolo 23

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo rappresenta il risultato finanziario ed economico della gestione e la situazione patrimoniale dell'ACaM a conclusione di un esercizio. Viene predisposto dal Direttore Generale e accompagnato da una relazione sulla gestione.
2. Le risultanze del conto consuntivo devono essere comparate con quelle del bilancio preventivo e in caso di scostamenti rispetto a quanto previsto in esso, il Direttore Generale dovrà indicarne le motivazioni nella relazione illustrativa del conto consuntivo.
3. Il conto consuntivo si compone dei seguenti documenti:
 - a) il conto del bilancio;
 - b) il conto economico;
 - c) il conto del patrimonio.
4. Il conto consuntivo viene inviato al Collegio dei Revisori per il parere di cui all'articolo 13.
5. Il Direttore Generale adotta il conto consuntivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.
6. Il conto consuntivo, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei Revisori, entro cinque giorni dalla data di adozione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.7/2002, è trasmesso per la approvazione, alla Giunta Regionale che sentirà le Commissioni Consiliari competenti.

Articolo 24

Budget

1. L'ACaM adotta il sistema del budget quale strumento essenziale per il processo di controllo di gestione. Il budget consente di confrontare i risultati effettivi della gestione con le aspettative; consiste in un programma di gestione, riferito ad un periodo di tempo determinato, espresso in termini quantitativi e articolato per centri di responsabilità.
2. L'organizzazione dell'ACaM è finalizzata alla gestione per obiettivi attraverso l'individuazione di linee di progetto nell'ambito della struttura centrale.
3. Il budget stabilisce le risorse da assegnare ad ogni centro di responsabilità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 25

Controllo di gestione

1. La corretta ed economica gestione delle risorse viene verificata per mezzo del controllo di gestione, posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale.
2. Le finalità fondamentali del controllo di gestione sono:
 - a) supportare l'ACaM nella realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
 - b) migliorare il processo decisionale dell'ACaM, attraverso un confronto ragionato e continuo sugli scostamenti osservati tra obiettivi e risultati e sulle relative cause;
 - c) specificare le responsabilità gestionali dei dirigenti ai fini di una loro corretta valutazione;
 - d) favorire la Regione nella verifica dei risultati di gestione.

Articolo 26

Contabilità

1. L'ACaM si dota di un sistema contabile comprensivo delle scritture previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Oltre alla contabilità di tipo finanziario, l'ACaM attiva una contabilità di tipo economico per la corretta implementazione del sistema di controllo di gestione.
3. La contabilità finanziaria è adottata per:
 - a) la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
 - b) la gestione del bilancio, variazioni, residui, assestamenti ed altre documentazioni contabili;
 - c) la gestione delle entrate e delle spese.
4. La contabilità economica è adottata per:
 - a) l'attivazione della contabilità analitica per centri di costo;
 - b) lo sviluppo della gestione budgetaria;
 - c) le valutazioni correlate al controllo direzionale e attività di resoconto correlate.

Articolo 27

Scritture obbligatorie

1. L'ACaM deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale
 - b) il libro degli inventari
 - c) il libro delle determinazioni del Direttore Generale
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori
2. Deve tenere altresì le altre scritture previste dalla legge o richieste dalla natura o dalla dimensione dell'ACaM.

Articolo 28

Contratti

1. Nel rispetto della normativa CEE in materia, agli appalti, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere, l'ACaM provvede mediante contratti i quali sono preceduti da apposite gare ad evidenza pubblica, salvo il ricorso alla trattativa privata, nei casi ammessi dalla normativa vigente, od al sistema in economia. Il Direttore Generale determina, con apposita determinazione, le procedure da osservare per lo svolgimento delle gare.
2. Ai fini della stipula dei contratti vige il principio dei contratti a termine con esclusione di tacito rinnovo.

Articolo 29

Attività in associazione e partecipazioni

1. L'ACaM può associarsi con Enti pubblici o privati al fine di realizzare programmi di ricerca, di studio, di formazione e di monitoraggio in tema di trasporto e logistica.
2. L'ACaM può acquisire partecipazioni in società, consorzi ed associazioni temporanee costituiti per l'esecuzione di attività rientranti nelle funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale n.3/2002.

Articolo 30
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, ove compatibile, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

TITOLO IV
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CAPO I
CONFERIMENTO INCARICHI

Articolo 31

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Direttore Generale, si applicano i criteri e le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche.
2. Ai Dirigenti si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in merito alla responsabilità dirigenziale.

Articolo 32

Conferimenti di incarichi professionali ed affidamento di consulenze

1. Il Direttore Generale può affidare incarichi professionali o consulenze a soggetti esterni alla struttura dell'ACaM per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca in conformità alla normativa vigente. Tali rapporti sono disciplinati sulla base della normativa legislativa vigente in materia di occupazione e mercato del lavoro.

CAPO II
DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Articolo 33

Criteri organizzativi

1. In base alla legge regionale n.3/2002, l'organizzazione dell'ACaM è improntata ai criteri di:
 - a) flessibilità di funzionamento;
 - b) snellezza nelle procedure;
 - c) alta professionalità;
 - d) velocità di comunicazione interna;
 - e) organico limitato;
 - f) organizzazione per progetti;
 - g) massima diffusione possibile del metodo multidisciplinare, nella soluzione dei problemi e nello sviluppo dei progetti per lo svolgimento dell'attività dell'ACaM.

Articolo 34

Dotazione e pianta organica

1. La dotazione organica dell'ACaM non può superare le trenta unità oltre il Direttore Generale.
2. Eventuali modifiche alla dotazione organica proposte dal Direttore Generale, con il parere del Collegio dei Revisori, sono approvate dalla Giunta Regionale previo parere delle Commissioni consiliari competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n.3/2002.
3. Il Direttore Generale definisce la pianta organica entro sei mesi dall'istituzione dell'ACaM. Il Direttore Generale adotta e modifica la pianta organica in base ai criteri di cui all'articolo 33.
4. Nelle more della definizione della pianta organica, ai fini di assicurare l'immediato funzionamento dell'ACaM, oltre a quanto disposto dall'articolo 32, possono essere predisposti distacchi o comandi ai sensi dell'articolo 37.
5. All'assegnazione del personale alle unità organizzative (uffici, servizi, unità operative) provvede il Direttore Generale, il quale può, ogni qual volta si renda necessario per esigenze funzionali, apportare alle suddette assegnazioni variazioni e modifiche.

Articolo 35

Assunzioni tramite concorso o selezione pubblici

1. Per il reclutamento del personale si procede con concorso o selezione pubblici in conformità alla normativa vigente o con le modalità di cui all'articolo 37.
2. Il Direttore Generale può bandire corsi-concorsi, come disciplinati dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 36

Altre forme di assunzione

1. Ai sensi della legislazione vigente e nei limiti della pianta organica di cui all'articolo 34, l'ACaM potrà procedere all'assunzione di personale sulla base della normativa legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro. Nel caso di assunzione di personale cui è richiesto il diploma di laurea, l'Agenzia si riserva la facoltà di prevedere appositi bandi per la selezione.

Articolo 37

Personale distaccato o comandato

1. L'ACaM può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e dalle Aziende di trasporto pubblico locale, secondo la necessità della pianta organica di cui all'articolo 34, con oneri a carico dell'ACaM.
2. All'assegnazione all'ACaM del personale regionale provvede il coordinatore dell'A.G.C. AA.GG. Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo, su proposta del Direttore Generale.

Articolo 38

Borse di studio

1. L'ACaM può finanziare borse di studio finalizzate alla promozione, all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze in materia di mobilità e, in generale ad attività e iniziative rientranti nei propri fini istituzionali.

TITOLO V
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Articolo 39

Rapporti con la Regione Campania

1. L'ACaM esercita le attività di supporto alla Regione Campania sulla base delle direttive e degli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta Regionale e dall'Assessore ai Trasporti oltre che sulla base di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del rapporto e di trasferimento di dati, informazioni e risultati.
2. L'ACaM redige una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'A.G.C. Trasporti e Viabilità ed alla Commissione Consiliare competente sui trasporti, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n.3/2002.
3. L'attività dell'ACaM è sottoposta al controllo della Giunta Regionale come previsto dall'art. 26 della legge regionale n.3/2002.

Articolo 40

Rapporti con gli Enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n.3/2002, l'ACaM può svolgere, ove richiesto, funzioni di supporto agli Enti locali, dove non siano costituite le Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile, nei processi relativi ai servizi per la mobilità di propria competenza.
2. Tali rapporti vengono formalizzati da apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all'ACaM i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio.

Articolo 41

Rapporti con Università ed Enti di ricerca

1. I rapporti con le Università sono definiti da apposite convenzioni quadro, le quali prevedono:
 - a) adeguate modalità per garantire un periodico e costante interscambio di informazioni ed esperienze tra gli Atenei e le strutture dell'ACaM;
 - b) le modalità di accesso alle consulenze e di pubblicizzazione dei risultati degli studi e delle ricerche.
2. L'ACaM può avvalersi dell'opera di Enti di ricerca di provata competenza tecnico-scientifica attraverso apposite convenzioni.

Articolo 42

Rapporti con le Associazioni di categoria

1. I rapporti con le associazioni di categoria, e in genere con le Associazioni portatrici di interessi collettivi sono curati dal Direttore Generale.